

Pieve di Soligo, 23.03.2020

Informativa n. 7

OGGETTO: D.P.C.M. del 22/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, con efficacia dal 23/03 al 02/04/2020. Altre informazioni.

E' stato emanato e pubblicato in G.U. il Decreto in oggetto (che si allega), del quale riassumiamo le disposizioni.

- a) Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (vedi file allegato) e con le seguenti eccezioni:
- le attività professionali **non** sono sospese, attuando comunque le raccomandazioni già in vigore (D.P.C.M. 11/03/2020 art. 1 num. 7), valevoli anche per tutte le altre attività, ovvero:
 - massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - incentivazione delle ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
 - assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
 - raccomandazione, per le sole attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
 - invito, per tutte le attività non sospese, al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (smart working o lavoro remoto, da casa).
- b) E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
- c) Le attività produttive che sarebbero sospese come indicato dalla lettera a) precedente, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- d) Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività comprese nell'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni come comunicate dall'azienda ma, fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa al Prefetto.
- e) E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

In riferimento, invece, ad altre disposizioni già in vigore, forniamo le seguenti note informative:

- Il D. Legge n. 18 "Cura-Italia" di martedì 17 scorso, ha previsto la **sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**. Tra gli adempimenti inclusi nella sospensione rientrano:
 - a) i **modelli Intrastat**. Entro il 30 giugno 2020 dovranno essere presentati gli elenchi Intrastat che abbiano le seguenti scadenze originarie:
 - 25 marzo 2020 (elenchi relativi al mese di febbraio 2020)

- 27 aprile 2020 (il 25 e 26 sono giorni festivi - elenchi relativi al mese di marzo o al primo trimestre 2020
- 25 maggio 2020 per gli elenchi relativi al mese di aprile 2020

La scadenza del 25 giugno 2020, relativa alla presentazione degli elenchi intrastat di maggio 2020, dovrà essere regolarmente rispettata (salvo eventuali chiarimenti successivi)

- b) **Il modello iva “TR”** relativo al primo trimestre 2020, (scadenza originaria 30/04/2020), che viene posticipato al 30 giugno 2020; si ricorda però che, per poter utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito IVA (annuale o trimestrale), oltre il limite di 5.000 euro, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA o del modello “TR”.
 - c) **L’esterometro** relativo al primo trimestre 2020 (scadenza originaria 30/04/2020) che viene posticipato al 30 giugno 2020.
 - d) **La dichiarazione delle liquidazioni periodiche iva** relativa al primo trimestre 2020 (scadenza originaria 01/06/2020) viene posticipata al 30 giugno 2020.
- Si ricorda che, per i contribuenti che svolgono attività penalizzate dall’attuale emergenza (es. bar, ristoranti, palestre, attività turistico ricettive, ecc) e per le altre attività con ricavi conseguiti nel 2019 inferiori a € 2MLN, la sospensione dei versamenti al 31/05 non riguarda i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi diversi o su altri redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, che andranno quindi effettuati regolarmente.
 - Per i soggetti (con ricavi conseguiti nel 2019 superiori a € 2MLN) che hanno deciso di rinviare il pagamento del saldo iva 2019 (la scadenza era al 20/03 scorso), si ricorda che il pagamento andrà effettuato entro il 30/06/2020 aggiungendo lo 0,4% per mese o frazione di mese, oppure entro il 31/07/2020 aggiungendo un ulteriore 0,4%.
 - Credito d’imposta per canoni di locazione di negozi e botteghe: il credito d’imposta è pari al 60% del canone di affitto di marzo 2020, vale **solo per immobili catastalmente identificati con il codice C/1** (negozi e botteghe) detenuti in affitto da imprese (sono esclusi i professionisti e le imprese che non hanno dovuto sospendere l’attività) e non riferito a contratti di affitto di azienda; il credito va utilizzato solo in compensazione con F24 (con codice tributo 6914, inserendo come anno il 2020) a partire dal prossimo 25 marzo. Il credito d’imposta va calcolato sull’importo del canone contrattualmente definito ed anche se il canone non è stato pagato entro marzo; il credito d’imposta spetta anche se il canone comprende l’affitto di una pertinenza del negozio (ad esempio un magazzino) ma non se il canone comprende anche altre unità immobiliari (ad esempio un’abitazione A/3); in tal caso andrà scorporato il canone riferito al solo negozio C/1 (anche in base alle rendite catastali, se trattasi di canone unico).
 - Si segnala che l’art. 91 del D.L. “cura Italia”, stabilisce che
 - a) l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e
 - b) il risarcimento del danno che ne conseguedebbano essere sempre valutati alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitari, e che quindi la responsabilità del debitore inadempiente possa essere esclusa in quanto l’inadempimento o il ritardo derivino dal doveroso rispetto delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica disposte dai provvedimenti governativi. L’art. 91 stabilisce, inoltre, che la possibile causa di esclusione della responsabilità del debitore opera anche in riferimento all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse al ritardato o all’omesso adempimento dell’obbligazione contrattuale.
 - Le scadenze delle rate di piani di dilazione per il pagamento di cartelle esattoriali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio sono sospese e andranno pagate entro il 30 giugno.
 - Il pagamento di cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5), prorogate ora al 30 giugno, possono essere pagate anche a rate (a partire dal 30 giugno), richiedendone la rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020.

Ricordiamo sempre che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un “banner” di colore azzurro con un link “Coronavirus”, che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

**SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO AL PUBBLICO
NELLA SETTIMANA DAL 23 MARZO AL 29 MARZO COMPRESI**

**PER COMUNICAZIONI E' ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433
OPPURE L'INDIRIZZO MAIL studioconsulenza@studioconsulenza.it**

Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere pubblicati, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza